



AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 TRIESTINA
TRIESTE

TRA

IL DIRETTORE GENERALE
NOMINATO CON DPRG N. 56 PRES. DD. 23.03.2010

E

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ
DEL 7.04.1999

VIENE STIPULATO IL SEGUENTE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, DEL CCNL 7.04.1999

ACCORDO PER LA RIDEFINIZIONE DEGLI IMPIEGHI DEL FONDO CONTRATTUALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA, EX ART. 31 CCNL DD. 19.04.2004, COME CONFERMATO DALL'ART. 10 DEL CCNL DD. 10.04.2008, A DECORRERE DALL'ESERCIZIO 2010. UTILIZZO DELLE RISORSE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DEL FONDO, PER EFFETTO DELLA DELIBERA 528/2010, PER GLI ESERCIZI 2010 E SUCCESSIVI.

Premesso

che in data 9 giugno 2005 è entrato in vigore il contratto integrativo aziendale del personale del Comparto stipulato dalla parti in aderenza alle disposizioni di cui al CCNL dd. 19.04.2004;

che la parte II – Titolo IV del contratto *de quo* è dedicata al fondo per la classificazione del personale, ex art. 31 CCNL dd. 19.04.2004, riportando le regole comuni di determinazione del fondo, nonché i criteri generali e le definizioni strategiche per l'utilizzo delle risorse nello stesso contenute, nel rispetto degli impieghi e delle destinazioni già stabilite dai CCNL dell'area negoziale di interesse;

che nello specifico, con Accordo dd. 27.05.2008, le parti hanno provveduto a riscrivere l'art. 188 del contratto integrativo aziendale dd. 08.06.2005 ed inerente l'utilizzo del fondo per la classificazione del personale;

che con successivo Accordo dd. 03.03.2009, le parti hanno provveduto a ridefinire gli impieghi del fondo per la classificazione del personale per gli esercizi 2008, 2009 e successivi;

richiamato

l'Accordo dd. 23.11.2009 sottoscritto dalle parti al fine di consentire l'attivazione delle progressioni verticali ex art. 19, c. 1, lett. d) CCNL dd. 19.04.2004 secondo le modalità ivi stabilite e pertanto per ridefinire nuovamente gli impieghi nell'ambito delle risorse del fondo per la classificazione del personale;

inoltre l'Accordo dd. 17.12.2009 inerente la ridefinizione degli impieghi del fondo ex art. 31 CCNL dd. 19.04.2004 per dare applicazione all'art. 19, c. 1, lett. c), secondo periodo CCNL dd. 19.04.2004;

preso atto

che in data 15 novembre 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. 150/2009, il quale ha dato attuazione alla L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

che l'art. 23, comma 2 del citato Decreto prevede che *“Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”*;

che ai sensi dell'art. 24 del suddetto Decreto e dell'art. 52, comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i., che assimila la progressione verticale al concorso pubblico - *ex lege* esclusa da contrattazione ad ogni livello, le progressioni di carriera sono oggi radicalmente incontrattabili;

richiamate

la nota Prot. N° 9286 dd. 17.05.2010 con la quale la Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali ha invitato le Aziende Sanitarie Regionali a sospendere eventuali iniziative intese alla revisione qualitativa delle dotazioni organiche collegate a procedure di progressione verticale tra categorie (ivi compresi i livelli economici Bsuper e Dsuper) del personale del comparto, nonché a procedere all'attuazione di eventuali atti già assunti al riguardo;

la DGR 1606/2010 che conferma la momentanea sospensione delle iniziative di cui sopra;

dato atto

che con la nota Prot. N° 49151 dd. 02.11.2010, in applicazione dell'art. 3 del citato accordo dd. 23.11.2009 e a seguito delle cogenti indicazioni regionali di cui alla nota DRS 9286/2010, si è provveduto ad informare la Delegazione Sindacale in ordine al nuovo budget annuo per le progressioni verticali per il personale amministrativo e tecnico;

richiamata ora

la delibera n. 528 dd. 29.12.2010, inerente l'adeguamento dei fondi contrattuali del personale del Comparto per gli esercizi 2009 e successivi, in applicazione dell'art. 39, comma 8 del CCNL dd. 07.04.1999, confermato dall'art. 31, comma 8 del CCNL dd. 19.04.2004;

dato atto

che alla luce delle indicazioni regionali in ordine alla necessità che l'operazione di incremento di cui sopra debba trovare adeguata compatibilità economica nel bilancio aziendale, con la delibera *de qua*, l'Azienda, visto il risultato d'esercizio 2009, ha provveduto ad adeguare i fondi contrattuali del personale del Comparto per l'esercizio 2009, vincolando l'incremento dei fondi afferenti all'esercizio 2010 al risultato d'esercizio del medesimo anno;

che con delibera n. 188 dd. 20.05.2011, è stato adottato in via definitiva, confermando il risultato di utile pari ad € 7.919,00, il Bilancio di esercizio per l'anno 2010;

che pertanto, è ora possibile procedere con l'adeguamento dei fondi contrattuali del personale del Comparto per gli esercizi 2010 e ss. secondo i valori di cui alla citata delibera 528/2010;

che l'utilizzo delle risorse complessivamente disponibili, nell'ambito dei rispettivi fondi contrattuali, deve essere oggetto di negoziazione tra le parti;

accertato

che con nota Prot. N° 1600 dd. 14.01.2011, l'A.S.S. N. 1 "Triestina" ha provveduto a trasmettere la proposta del nuovo Atto Aziendale;

che con delibera n. 135 dd. 06.04.2011 è stato approvato il nuovo assetto complessivo degli incarichi di coordinamento dell'A.S.S. n. 1 "Triestina";

rilevato

che in data 31 maggio 2010 è entrato in vigore il DL 78/2010 recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122;

che il suddetto decreto, all'art. 9, commi 1 e 2 bis ha disposto quanto segue:

comma 1: "*Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'[articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'[articolo 8, comma 14](#)";*

comma 2-bis: "*A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";*

che l'art. 9, comma 17 del suddetto decreto ha stabilito che non viene dato luogo, senza possibilità di recupero, alla tornata contrattuale 2010-2012 del personale di cui all'art. 2, comma 2 e articolo 3

del D.Lgs.165/2011 e s.m. e i., nel quale rientra anche il personale destinatario del presente accordo;

rilevato

che, a seguito di quanto stabilito dall'art. 9, comma 21 del D.L. 78/2010 le progressioni di carriera, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;

richiamata

la nota Prot. N° 22870 dd. 29.12.2010 della DCSIPS inerente la prima parte del documento tecnico, elaborato dal gruppo di lavoro sull'interpretazione delle disposizioni del D.L. 78/2010, convertito con la L. 122/2010;

osservato

che si è provveduto alla verifica del rispetto dei limiti inerenti al trattamento accessorio, con riferimento ai fondi contrattuali, imposti dalla suddetta normativa (ex lettera B, pag. 2 del citato documento regionale);

richiamato inoltre

l'art. 16 comma 1, lett. a) del D.L. n. 98 dd. 06.07.2011, convertito nella L. n. 111 dd. 15.07.2011, il quale prevede che, al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, può essere disposta la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;

rilevato quindi che

alla luce delle disposizioni nazionali e delle indicazioni regionali riferite, in particolare, ad alcuni istituti finanziati dal fondo per la classificazione del personale, nonché delle risorse disponibili per effetto dell'adeguamento dei fondi di cui alla delibera citata in premessa, appare necessario procedere alla negoziazione in ordine all'utilizzo delle risorse del fondo per la classificazione;

richiamato in merito

l'art. 40 del D.Lgs 165/2001, così come modificato dal D.Lgs 150/2009, il quale esplicitamente impone il carattere selettivo e premiale alle erogazioni della contrattazione di secondo livello;

richiamato altresì

il D.Lgs. 150/2009 che prevede, in particolare, che la contrattazione integrativa venga finalizzata dalla legge (a pena di nullità) al conseguimento di risultati ed obiettivi ed è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45, comma 3 del D.Lgs 165/2001 s.m. ed i.;

preso atto

del combinato disposto di cui all'art. 65 c. 5 del D.Lgs 150/2009 e della circolare del Dipartimento di Funzione Pubblica n. 7/2010, il quale chiarisce che le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale, di cui al decreto in argomento, si applicano dalla tornata successiva a quella in corso;

che, pertanto, l'art. 4 del CCNL dd. 07.04.1999 è tutt'ora in vigore;

accertato

che il predetto art. 4 prevede la contrattazione collettiva integrativa in ordine allo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno per la finalizzazione fra i vari istituti;

che, pertanto, le materie trattate nel presente testo rientrano in quelle che sono specificamente demandate alla trattazione decentrata e pertanto in coerenza con le direttive del D.Lgs 150/2009;

ritenuto

- quindi che vi sono gli elementi necessari per procedere alla negoziazione secondo le regole sopra citate;

preso atto

- che, a tal fine, con nota prot. n. 31505 dd. 15.07.2011, si è provveduto a convocare la Delegazione di Parte Sindacale del Comparto, costituita ai sensi dell'art. 9, comma 2 del CCNL dd. 07.04.1999, per l'attivazione della relativa negoziazione sindacale;
- che in data 22 e 28 luglio, 28 settembre e 3 ottobre uu.ss. si sono svolti gli incontri per lo svolgimento della relativa trattativa;
- che, con successiva nota Prot. N° 44746, dd. 11.10.2011 si è provveduto a convocare nuovamente la Delegazione di Parte Sindacale del Comparto per la prosecuzione della negoziazione;
- che, a seguito della suddetta convocazione, in data 18 ottobre u.s., le parti hanno provveduto alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo successivamente inoltrata, ai sensi del vigente CCNL, come adeguato dall'art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs.165/2011 e s.m. e i., al Collegio Sindacale per le verifiche di competenza (Nota Prot. N° 47125 dd. 24.10.2011);
- che, il Collegio, nella seduta del 28.10.2011 (verbale numero: 00010-2011, pag. 140/2010 del Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio Sindacale), sulla base della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, ha verbalizzato di esprimere parere favorevole in merito all'accordo;
- che, pertanto, al fine di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto collettivo integrativo, la Delegazione Trattante di Parte Sindacale è stata convocata con nota Prot. n. 49309/GEN.III.3.L3 dd. 08.11.2011.

Tutto ciò premesso

PRIMA PARTE:
L'AMMINISTRAZIONE RENDE NOTO QUANTO SEGUE:

ART. 1 DEFINIZIONE DEL FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO – EX ART. 29 CCNL DD. 19.04.2004, COME CONFERMATO DALL'ART. 8 DEL CCNL DD. 10.04.2008 – ESERCIZI 2009-2010

1. Si richiama l'accordo dd. 17 dicembre 2009 nel quale si è provveduto alla quantificazione provvisoria del fondo in argomento per gli esercizi 2009 e 2010.
2. Per effetto di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 4 e art. 3, comma 1 dell'accordo sopra citato, gli **incrementi** una tantum (i valori non si storicizzano) del fondo per le competenze accessorie derivanti dalla liquidazione delle ore straordinarie per la campagna vaccinale anti pandemia (A/H1N1) vengono quantificati come di seguito:
 - Esercizio 2009: **€5.127,56**;
 - Esercizio 2010: **€2.476,31**;
3. Si richiama altresì l'accordo dd. 16/07/2010, con il quale si è provveduto a **trasferire** un importo pari a **€ 29.000,00 dal fondo per le competenze accessorie al fondo per la produttività** dell'esercizio **2009**;
4. Si richiama ancora la delibera n. 528 dd. 29.12.2010 con la quale si è provveduto ad **incrementare** il fondo per le competenze accessorie per gli esercizi 2009 e 2010 e ss. per i seguenti valori:
 - Esercizio 2009: **€48.353,10**;
 - Esercizio 2010: **€65.623,80**;
5. Si richiama infine il paragrafo 3, punto 2 della prima parte dell'accordo dd. 04.02.2011, con il quale si è provveduto a definire l'importo di cui sopra, inerente l'esercizio 2009 (**€ 48.353,10**), quale residuo del fondo delle competenze accessorie dell'esercizio 2009 e pertanto a destinare la suddetta quota al fondo della produttività del comparto dell'esercizio 2010.
6. Per effetto delle operazioni di cui sopra, il **fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno – ex art. 29 CCNL dd. 19.04.2004, come confermato dall'art. 8 del CCNL dd. 10.04.2008 – esercizi 2009-2010** viene quantificato nella tabella di cui all'**allegato 1** del presente accordo.

ART. 2 DEFINIZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITÀ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA – EX ART. 31 CCNL DD. 19.04.2004, COME CONFERMATO DALL'ART. 10 DEL CCNL DD. 10.04.2008 – ESERCIZI 2009-2010

1. Si richiama l'accordo dd. 16 luglio 2010 nel quale si è provveduto alla quantificazione provvisoria del fondo in argomento per l'**esercizio 2009**.

2. Si rende noto che, per mero errore materiale, la quota intera 2002 del valore derivante dall'applicazione dell'art. 40 CCNL 07.04.1999, inserita nella quantificazione del fondo allegata al suddetto accordo, è pari a zero. Si provvede ora a riportare il valore corretto e pari a **€14.068,29** già di fatto inserito nella quantificazione delle risorse destinata nel tempo ai vari impieghi del fondo.
3. Si richiama nuovamente la delibera n. 528 dd. 29.12.2010 con la quale si è provveduto ad **incrementare** il fondo per la classificazione del personale per gli esercizi 2009 e 2010 e ss. per i seguenti valori:
 - a. Esercizio 2009: **€93.211,36**;
 - b. Esercizio 2010: **€151.468,46**;
4. Si richiama nuovamente il paragrafo 3, punto 2 della prima parte dell'accordo dd. 04.02.2011, con il quale si è provveduto a definire l'importo di cui sopra, inerente l'esercizio 2009 (**€ 93.211,36**), quale residuo del fondo della classificazione del personale dell'esercizio 2009 e pertanto a destinare la suddetta quota al fondo della produttività del comparto dell'esercizio 2010.
5. Con riferimento all'**esercizio 2010**, il fondo viene **incrementato** con i seguenti valori:
 - a. quota intera della RIA (retribuzione individuale di anzianità) del personale cessato nell'esercizio 2009 e pari a **€21.709,31**;
 - b. quota pro rata della RIA del personale cessato nell'esercizio 2010 e pari a **€ 14.724,87** ,
 - c. quota derivante dall'adeguamento del fondo ex delibera 528/2010, come descritta nel comma 3, lett. b) del presente testo e pari a **€151.468,46**.
6. Si richiama infine l'accordo dd. 04.02.2011, con il quale si è provveduto a trasferire un importo pari a **€ 80.000,00** dal fondo per la classificazione del personale al fondo della produttività dell'esercizio 2010.
7. Per effetto delle operazioni di cui sopra, il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica – ex art. 31 CCNL dd. 19.04.2004, come confermato dall'art. 10 del ccnl dd. 10.04.2008 – esercizi 2009-2010 viene quantificato nella tabella di cui all'**allegato 2** del presente accordo.

ART. 3 DEFINIZIONE DEL FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO E DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITÀ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA –ESERCIZIO 2011

1. Si riporta nelle tabelle allegate al presente accordo la definizione dei fondi descritti nell'intestazione del presente articolo (Fondo per le competenze accessorie – Allegato 1; Fondo per la classificazione del personale – Allegato 2) per l'**esercizio 2011**.

Par. 1 – Applicazione dell’art. 9, comma 2-bis D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010.

1. In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, richiamato in premessa, il valore dei fondi contrattuali non può superare il valore dei fondi formalmente costituiti, risultanti da atto formale, per l’anno 2010 (criterio di competenza), fatte salve le deroghe specificamente indicate nelle citate disposizioni.
 2. Per effetto di quanto sopra, e di quanto previsto dalle indicazioni di cui al documento regionale Prot. N° 22870 dd. 29.12.2010, non si procede all’inserimento nel fondo per la classificazione del personale dell’esercizio 2011 della quota intera della RIA del personale cessato nell’esercizio 2010, che viene pertanto mantenuta nella corrispondente quota pro rata già inserita nel medesimo fondo dell’esercizio 2010 e pari a **€ 14.724,87**.
 3. Peraltro, va evidenziato che, per effetto del trasferimento di risorse effettuato, per il solo esercizio 2010, dal fondo per la classificazione al fondo per la produttività del personale e pari a € 80.000,00, il fondo per la classificazione dell’esercizio 2011 è più elevato del medesimo valore del 2010 per un importo pari al valore del suddetto trasferimento, tenuto conto dell’ulteriore incremento di cui all’articolo 4, seconda parte del presente accordo. Un tanto, per il principio stabilito dai CCNL per cui le risorse trasferite tra i fondi nel singolo esercizio rientrano nel fondo di appartenenza nell’esercizio successivo. Tale principio rimane tutt’ora in vigore in quanto, per effetto del D.L. 78/2010 in esame, va considerato il valore complessivo di tutti i fondi contrattuali, secondo il criterio di competenza che non può venir modificato per effetto di un trasferimento tra i fondi contrattuali.
 4. In applicazione del citato art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, richiamato in premessa, i fondi saranno oggetto di riduzione automatica, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, secondo le modalità indicate nel documento regionale Prot. N°22870 dd. 29.12.2010.
2. Contestualmente, e in coerenza con la riduzione delle risorse disponibili nei relativi fondi, si provvederà alla riduzione delle risorse destinate ai diversi impieghi secondo le seguenti regole:
 - a. Fondo per le competenze accessorie: data la peculiarità degli impieghi, in gran parte correlati all’organizzazione del lavoro, si procederà alla riduzione delle risorse dei vari impieghi sulla base della tipologia di cessazioni;
 - b. Fondo per la classificazione del personale: tenuto conto delle caratteristiche dei diversi istituti finanziati dal fondo in argomento, si procederà alla riduzione delle risorse destinate alle indennità tabellari e alla progressione economica orizzontale, sulla base delle indicazioni della DGR 3220 dd. 12.12.2005.
 3. I nuovi valori dei fondi e dei relativi impieghi saranno oggetto di idonea informazione alla Delegazione Sindacale del Comparto.

SECONDA PARTE:

LE PARTI COME INTESATE IN EPIGRAFE CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1 DEFINIZIONE DEGLI IMPIEGHI DEL FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO – EX ART. 29 CCNL DD. 19.04.2004, COME CONFERMATO DALL’ART. 8 DEL CCNL DD. 10.04.2008 – ESERCIZI 2010 E SEGUENTI

1. Si rinvia a specifico accordo la definizione degli impieghi di cui al fondo per le competenze accessorie per gli esercizi 2010 e seguenti.

ART. 2 DEFINIZIONE DEGLI IMPIEGHI DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITÀ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA – EX ART. 31 CCNL DD. 19.04.2004, COME CONFERMATO DALL'ART. 10 DEL CCNL DD. 10.04.2008 – ESERCIZIO 2010 UTILIZZO DELLE RISORSE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DEL FONDO, PER EFFETTO DELLA DELIBERA 528/2010, PER GLI ESERCIZI 2010 E SUCCESSIVI.

1. Si richiamano l'accordo dd. 23.11.2009 con il quale si provveduto a ridefinire il valore delle risorse destinate ai diversi impieghi del fondo ex art. 31 CCNL 19.04.2004 per consentire l'applicazione delle progressioni verticali del personale amministrativo e tecnico, nonché la nota prot. N° 49151 dd. 02.11.2010 con la quale si è provveduto a comunicare alla Delegazione Sindacale il nuovo budget annuo per le progressioni verticali per il personale amministrativo e tecnico per l'esercizio 2010 (quota pro rata).
2. Le parti prendono atto che, per effetto del combinato disposto dall'art. 9, comma 2 bis e dall'art. 9, comma 21 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
3. Peraltro, l'Azienda rileva quanto previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 150/2009 e s.m. e i. con riferimento all'attribuzione in modo selettivo e ad una quota definita di dipendenti delle fasce economiche.
4. Viene dato atto che devono essere ancora erogate le fasce economiche relative agli anni 2008-2009-2010 e le risorse attualmente disponibili per il predetto istituto sono esigue e consentono l'attribuzione del beneficio contrattuale ad una percentuale contenuta degli aventi titolo.
5. Viene inoltre dato atto che con delibera n. 528/2010 è stato previsto un adeguamento del fondo per la classificazione del personale per gli esercizi 2010 e seguenti per un importo pari a **€ 151.468,46** il cui utilizzo va necessariamente negoziato con la Delegazione Sindacale.
6. Ciò posto, l'Azienda, pur con notevole impegno economico in un quadro complessivo di carenza di risorse e sulla base di quanto descritto nella prima parte dell'accordo, provvede all'adeguamento del fondo e ritiene di offrire contestualmente la massima disponibilità possibile al tavolo sindacale per soddisfare la volontà della Delegazione, più volte esplicitata, di raggiungere una quota consistente di destinatari delle fasce economiche, comunque nel rispetto delle norme vigenti.
7. Per tale motivo, l'Azienda si dimostra disponibile a mantenere costanti gli impieghi del fondo per la classificazione del personale per l'esercizio 2010, come già negoziati con il testo richiamato in premessa e a destinare interamente l'importo complessivo derivante dall'adeguamento del fondo per la classificazione del personale per gli esercizi 2010 e seguenti, appar delibera 528/2010, alla progressione economica orizzontale.
8. Nel contempo, vengono riviste le risorse destinate ai vari impieghi finanziati dal fondo in esame a decorrere dall'esercizio 2011, secondo quanto previsto nel successivo articolo 3.
9. Per effetto di quanto sopra, le parti concordano, nel rispetto di quanto consentito dal CCNL e dalle norme vigenti, di destinare l'importo complessivamente disponibile per effetto

dell'adeguamento del fondo per la classificazione del personale per gli esercizi 2010 e seguenti (appar delibera 528/2010) e pari a **€ 151.468,46** (art. 2, comma 5, lett.c, prima parte del testo) alla progressione economica orizzontale (fasce economiche).

10. Per effetto di quanto disposto nei commi precedenti, i valori dei budget del fondo per la classificazione del personale dell'esercizio 2010 vengono di seguito rideterminati secondo il seguente schema:

istituto contrattuale	budget ACCORDO 23/11/2009	variazioni 2010 (nota prot. 49151/2010)	budget esercizio 2010
progr. vert. art.19, c.1 lett. d) CCNL 2004 e art. 18 c. 1 CCNL 2004	275.000,00	25.900,00	300.900,00
progr. vert. art.19, c.1 lett. b) c)san. CCNL 2004	105.000,00		105.000,00
posizioni organizzative	217.000,00		217.000,00
coordinamento	191.000,00		191.000,00
indennità tabellari	1.020.000,00		1.020.000,00
riserva	10.000,00		10.000,00
TOTALE	1.818.000,00	25.900,00	1.843.900,00

11. Le parti concordano che la quota da destinare alle fasce economiche sia determinata dalla differenza tra il valore del fondo contrattuale complessivo quantificato annualmente e gli importi destinati ai vari impieghi sopra stabiliti e pertanto pari a **€ 1.586.466,00**.

ART. 3 DEFINIZIONE DEGLI IMPIEGHI DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITÀ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA – EX ART. 31 CCNL DD. 19.04.2004, COME CONFERMATO DALL'ART. 10 DEL CCNL DD. 10.04.2008 – ESERCIZI 2011 E SEGUENTI

- Si cita nuovamente la nota prot. N° 49151 dd. 02.11.2010 con la quale si è provveduto a rendere noto alla Delegazione Sindacale il nuovo budget annuo per le progressioni verticali per il personale amministrativo e tecnico per l'esercizio 2011 (quota intera) derivante dal completamento della prima tornata delle progressioni nel corso dell'esercizio 2010 (scadenza del bando al 31.12.2009).
- Per effetto di quanto sopra, il budget per le progressioni verticali ex art. 19, comma 1, lett. d) CCNL 19.04.2004 e art. 12 CCNL 07.04.1999 è pari a **€ 326.800,00** (€ 275.000 + € 51.800).
- Si richiamano in questa sede le disposizioni nazionali e regionali citate in premessa concernenti in particolare il blocco della progressione verticale del personale.
- Per effetto degli interventi di cui sopra, vi sono risorse disponibili, già destinate al predetto istituto, che possono essere impiegate a favore di altri filoni finanziati dal fondo contrattuale in argomento per un importo pari a **€ 78.800,00** (€ 76.800,00+€ 2.000,00), calcolato sulla base dell'andamento della spesa destinata a questo istituto in proiezione.
- Parimenti, vi sono risorse disponibili derivanti dalla ridefinizione dell'assetto complessivo degli incarichi di coordinamento, di cui alla delibera n. 135 dd. 06.04.2010, sulla base dei dati di spesa complessiva rilevati in proiezione, per circa **€ 4.000,00**.

6. Peraltro, tenuto conto dell'assetto organizzativo dell'A.S.S. n. 1 in fase di evoluzione, nonché della crescente complessità delle attività aziendali, spesso facenti capo a figure professionali appartenenti al personale del Comparto, l'Azienda rileva la necessità di procedere alla ridefinizione dell'assetto complessivo degli incarichi di posizione organizzativa aziendale.
7. Infine, sulla base dell'andamento della spesa storica dedicata alle indennità tabellari, finanziate dal fondo e correlate all'andamento della forza del personale, si rileva l'esigenza di rimpinguare il budget di risorse destinate al predetto istituto.
8. Tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili e derivanti, in sostanza, dalla impossibilità di completare la tornata delle progressioni verticali per effetto degli interventi normativi già più volte descritti, l'Azienda ritiene di dover utilizzare parte delle risorse derivanti dai budget della progressione verticale per rimpinguare i budget destinati alle indennità tabellari, alle posizioni organizzative e alla riserva, secondo i seguenti valori:
 - a. Indennità tabellari: incremento pari a **€35.000,00**;
 - b. Posizioni organizzative: incremento pari a **€18.200,00**;
 - c. Riserva: incremento pari a **€5.000,00**.

Le risorse destinate all'incremento del budget per il finanziamento delle posizioni organizzative (**€ 18.200,00**) verranno impiegate secondo un piano di definizione e valorizzazione degli incarichi, articolato su più annualità, e illustrato alla Delegazione Sindacale quale idonea informazione.

In base al suddetto piano, le risorse in incremento (**€ 18.200,00**) verranno progressivamente restituite al fondo per la classificazione del personale e destinate alle fasce economiche, per un valore complessivo pari a **€ 17.800,00**, secondo i valori e la tempistica di seguito definiti, e comunque, **entro il 09.07.2014**:

- o **€6.400,00 al 31.12.2012**;
- o **€ 4.400,00 al 30.06.2013** (risorse complessive destinate alla fasce economiche al 30.06.2013: **€10.800,00** = € 6.400,00 + € 4.400,00);
- o **€ 4.400,00 al 31.12.2013** (risorse complessive destinate alla fasce economiche al 31.12.2013: **€15.200,00**= € 6.400,00 + € 4.400,00 + € 4.400,00);
- o **€ 2.600,00 al 09.07.2014 (risorse complessive destinate alla fasce economiche al 09.07.2014: € 17.800,00 = € 6.400,00 + € 4.400,00 + € 4.400,00 + € 2.600,00)**.

Parimenti, il budget di risorse annuo destinato alle posizioni organizzative si ridurrà per i medesimi valori e secondo la stessa tempistica:

- o budget PO al 31.12.2012: **€228.800,00** (€ 235.200,00 - € 6.400,00);
- o budget PO al 30.06.2013: **€224.400,00** (€ 235.200,00 - € 10.800,00);
- o budget PO al 31.12.2013: **€220.000,00** (€ 235.200,00 - € 15.200,00);
- o **budget PO al 09.07.2014: €217.400,00** (€ 235.200,00 - € 17.800,00);

9. Per effetto di quanto sopra, le parti concordano di ridefinire i budget del fondo per la classificazione del personale per gli esercizi 2011 e seguenti secondo il seguente schema:

istituto contrattuale	budget 2010	variazioni già definite (nota prot. 49151/2010)	variazioni 2011	nuovo budget esercizi 2011 e ss.
progr. vert. art.19, c.1 lett. d) CCNL 2004 e art.12 CCNL 1999 + art. 18 c. 1 CCNL 2004	300.900,00	25.900,00	-76.800,00	250.000,00
progr. vert. art.19, c.1 lett. b) c)san. CCNL 2004	105.000,00		-2.000,00	103.000,00
posizioni organizzative	217.000,00		18.200,00	235.200,00
coordinamento	191.000,00		-4.000,00	187.000,00
indennità tabellari	1.020.000,00		35.000,00	1.055.000,00
riserva	10.000,00		5.000,00	15.000,00
TOTALE	1.843.900,00	25.900,00	-24.600,00	1.845.200,00

10. Le risorse disponibili a seguito della ridefinizione dei budget di cui sopra, a decorrere dall'esercizio 2011, e pari a **€ 24.600,00** vengono destinate alla progressione economica orizzontale.

11. Nell'ambito delle risorse complessivamente destinate all'istituto del coordinamento, una quota di risorse pari a **€ 30.000,00** viene destinata al finanziamento della parte variabile dell'indennità di coordinamento, ex art. 10, comma 6 CCNL dd. 20.09.2001, Il biennio economico 2000-2001.

12. Rimane confermato che, come specificato nel precedente articolo 2, comma 11, seconda parte del presente testo, la quota da destinare alle fasce economiche sia determinata dalla differenza tra il valore del fondo contrattuale complessivo quantificato annualmente e gli importi destinati ai vari impieghi sopra stabiliti e pertanto pari a **€ 1.589.037,40** (ivi compreso l'importo pari a € 24.600,00 di cui al precedente comma 10), fatta salva l'applicazione di quanto disposto dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010.

ART. 4 INTERVENTI SUI FONDI

1. Con riferimento alla ridefinizione dell'impianto complessivo delle posizioni organizzative dell'A.S.S. n. 1, ed in applicazione dell'art. 39, comma 5 del CCNL dd. 07.04.1999, il fondo per la classificazione del personale dell'esercizio 2011 è incrementato della quota derivante dal riassorbimento, nell'indennità di funzione spettante ai titolari dei nuovi incarichi, del compenso per lavoro straordinario, nella misura corrispondente a n. 65 ore pro – capite per ciascuno dei dipendenti incaricati e quantificata come di seguito:

-numero nuovi incarichi di posizione organizzativa: 4;

- misura prevista dal CCNL nel riassorbimento dell'indennità di funzione: **65 ore di lavoro straordinario pro capite**;
 - tariffa media lorda per un'ora di lavoro straordinario feriale di 1 dipendente di categoria D: **€ 14,89**;
 - incremento annuo fondo per la classificazione del personale: **€ 3.871,40 = 4*(65 ore pro capite*€ 14,89)**
2. Sempre in applicazione del citato art. 39, comma 5, il fondo per le competenze accessorie dell'esercizio 2011 è correlativamente decurtato dell'importo annuo pari all'entità delle competenze assorbite e pertanto di una quota pari a **€ 3.871,40**.
 3. Si richiama, a tal fine, il principio già espresso nell'art. 3, paragrafo 1, punto 3, prima parte del presente accordo con riferimento ai principi di cui al D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010.

Trieste, 15 novembre 2011

IL DIRETTORE GENERALE
- FIRMATO

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
FIALS – FIRMATO
UIL FPL – FIRMATO
CGIL FP – FIRMATO
RSU - FIRMATO

Allegato 1

Fondo
per le competenze accessorie
- ex art. 29 CCNL 19.04.2004
(esercizi 2009-2011)

FONDI CCNL '99-'01	2009	2010	2011	voci	esercizio 2009	esercizio 2010	esercizio 2011
fondo storico	310.634,30	310.634,30	310.634,30				
variazioni 2000	12.522,65	12.522,65	12.522,65				
variazioni (del. n. 329 dd. 15.07.2002)	5.848,99	5.848,99	5.848,99				
variazioni 2003 (del. n. 10 dd. 21.1.2004)	13.771,66	13.771,66	13.771,66				
trasferimenti ad altri fondi:							
65 ore posizioni organizzative 2001 (accordo dd. 13.11.2002) art. 39, c.5 CCNL '99	-19.242,58	-19.242,58	-19.242,58				
65 ore posizioni organizzative 2003 art. 39, c.5 CCNL '99	-8.795,33	-8.795,33	-8.795,33				
65 ore posizioni organizzative 2006 art. 39, c.5 CCNL '99	-4.498,00	-4.498,00	-4.498,00				
65 ore posizioni organizzative 2011 art. 39, c.5 CCNL '99			-3.871,40				
alla classificazione	-103.291,38	-103.291,38	-103.291,38				
alla produttività collettiva	-10.329,14	-10.329,14	-10.329,14				
trasferimento dal fondo della produttività collettiva	10.329,14	10.329,14	10.329,14				
fondo straordinari	206.950,31	206.950,31	203.078,91	fondo straordinari	206.950,31	206.950,31	203.078,91
fondo storico	470.949,89	470.949,89	470.949,89				
trasferimenti da produttività	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
variazioni 2000	27.541,37	27.541,37	27.541,37				
variazioni 2002	14.026,45	14.026,45	14.026,45				
variazioni delib. 10/04	69.688,25	69.688,25	69.688,25				
fondo accessorie	607.205,95	607.205,95	607.205,95	fondo indenn. accessorie	607.205,95	607.205,95	607.205,95
				fondo storico, ex art. 38 CCNL '99	814.156,26	814.156,26	810.284,86
				incrementi ex CCNL 19.04.2004			
				art. 29, c. 2 per notti e feste	81.760,08	81.760,08	81.760,08
				art. 29, c. 3 solo per 2002, 1,15€	-	-	-
				art. 29, c. 4 (art. 26 A.D.I.)	27.536,88	27.536,88	27.536,88
				art. 29, c. 4 (art. 27 SERT)	1.701,12	1.701,12	1.701,12
				art. 33, c. 2, lett. C (SERT)	5.405,63	5.405,63	5.405,63
				PRIMO TOTALE FONDO	930.559,98	930.559,98	926.688,58
				finanziam.regionale ADI	213.963,12	213.963,12	213.963,12
				INCREMENTI PER DOTAZ.ORGANICHE	8.408,39	8.408,39	8.408,39
				adeguamento fondo 2006-2007ex del 602/2007	45.377,23	45.377,23	45.377,23
				quota annua trasf.pers118 accordo dd.13.07.2007	190.144,55	190.144,55	190.144,55
				PRIMO FONDO	1.388.453,27	1.388.453,27	1.384.581,87
				incremento una tantum per liquidazione ore straord campagna vaccinale anti pandemia (A/H1N1) Accordo 17/12/2009	5.127,56	2.476,31	
				FONDO RISULTANTE	1.393.580,83	1.390.929,58	1.384.581,87
				trasferimento una tantum da classificazione 2009 a accessorie 2009 (accordo dd. 16/07/2010)	29.000,00	-	
				NUOVO FONDO RISULTANTE	1.422.580,83	1.390.929,58	1.384.581,87
				adeguamento per incremento forza (del. 528/2010)	48.353,10	65.623,80	65.623,80
				NUOVO FONDO RISULTANTE	1.470.933,93	1.456.553,38	1.450.205,67

**Fondo per la classificazione del personale - ex art. 31 CCNL 19.04.2004 -
(esercizi 2009-2011)**

voci	esercizio 2009	esercizio 2010	esercizio 2011
fondo concordato	1.560.944,32	1.560.944,32	1.560.944,32
pro rata 2002 art. 40 CCNL '99(da togliere per ricostruzione fondo)	-6.135,51	-6.135,51	-6.135,51
nuovo fondo concordato (applicazione art. 40 CCNL '99 fino a 31.12.05)	1.554.808,81	1.554.808,81	1.554.808,81
quota intera 2002	14.068,29	14.068,29	14.068,29
pro rata 2003			
quota intera 2003	17.229,00	17.229,00	17.229,00
pro rata 2004			
quota intera 2004	15.431,73	15.431,73	15.431,73
pro rata 2005			
quota intera 2005	16.485,30	16.485,30	16.485,30
pro rata 2006			
quota intera 2006	11.775,21	11.775,21	11.775,21
pro rata 2007			
quota intera 2007	17.352,94	17.352,94	17.352,94
corrispettivo 65 ore posizioni organizzative 2001 (art. 39, c.5 CCNL '99)	19.242,58	19.242,58	19.242,58
corrispettivo 65 ore posizioni organizzative 2003 (art. 39, c.5 CCNL '99)	8.795,33	8.795,33	8.795,33
corrispettivo 65 ore posizioni organizzative 2006 (art. 39, c.5 CCNL '99)	4.498,00	4.498,00	4.498,00
corrispettivo 65 ore posizioni organizzative (art. 39, c.5 CCNL '99) dal 2011			3.871,40
variazioni da CCNL 20.9.2001			
increm. 0,4% m.s.1999	66.101,87	66.101,87	66.101,87
trasf. 1,2% m.s.1999	198.305,60	198.305,60	198.305,60
increm. pro capite	71.060,34	71.060,34	71.060,34
r.i.a. cessati 2000	47.573,99	47.573,99	47.573,99
r.i.a. cessati 2001	27.001,32	27.001,32	27.001,32
r.i.a. cessati 2002	21.935,25	21.935,25	21.935,25
r.i.a. cessati 2003	11.510,55	11.510,55	11.510,55
r.i.a. cessati 2004	33.889,95	33.889,95	33.889,95
r.i.a. cessati 2005	14.404,99	14.404,99	14.404,99
r.i.a. cessati 2006	38.161,42	38.161,42	38.161,42
r.i.a. cessati 2007	34.619,13	34.619,13	34.619,13
r.i.a. cessati 2008	29.420,58	29.420,58	29.420,58
r.i.a. cessati 2009	11.285,45	21.709,31	21.709,31
r.i.a. cessati 2010		14.724,87	14.724,87
incremento dotazione organica			
dati 2002	21.076,07	21.076,07	21.076,07
dati 2003 pro rata	0,00	0,00	0,00
dati 2003 annui	101.954,87	101.954,87	101.954,87
coordinamenti			
accordo 13.11.2002	104.066,07	104.066,07	104.066,07
variazioni successive	20.141,82	20.141,82	20.141,82
trasferimenti a produttività 2002			
trasferimenti a produttività 2003			
fondo storico, ex art. 39 CCNL '99	2.532.196,45	2.557.345,19	2.561.216,59
art. 31 c. 3 - valore incremento fasce	40.103,31	40.103,31	40.103,31
art. 31 c. 4, lett. a 1 € per art. 18 i.g.	23.036,00	23.036,00	23.036,00
art. 31 c. 4, lett. a 2 €4,05 per art. 19 d amm.tecn.	46.647,90	46.647,90	46.647,90
art. 31 c. 4, lett. b (art. 32 risorse aggiuntive ulteriori 133,90€)	96.635,40	96.635,40	96.635,40
art. 31 c. 5, lett.a = art. 33, c. 1, diff. 0,4%su m.s.2001			
art. 31 c. 5, lett.a = art. 33, c. 1, diff.1,2%su m.s.2001			
art. 31 c. 5, lett. b indenn.profess.specifica	28.921,76	28.921,76	28.921,76
art. 31 c. 5, lett. C passaggi D DS Art. 19 b, c			
art. 33 c. 2, lett. A quota 0,12% per art. 28 pass. B BS			
art. 33 c. 2, lett. B quota 0,17% passaggi D DS Art. 19 b, c	30.631,91	30.631,91	30.631,91
totale incrementi ex CCNL 19.04.2004	265.976,28	265.976,28	265.976,28
CONTRATTI SUCCESSIVI			
incrementi da CIA '05	63.630,53	63.630,53	63.630,53
applicazione art. 5, c. 2 CCNL 5.06.2006 (adeguam. per nuovo val.fasce)	67.746,03	67.746,03	67.746,03
risorse ex art. 6 CCNL 5.06.2006, dal 2006	64.604,20	64.604,20	64.604,20
PRIMO FONDO RISULTANTE	2.994.153,49	3.019.302,23	3.023.173,63
incremento per passaggio 118 (ex del. 602 dd. 05.10.2007)	126.067,50	126.067,50	126.067,50
risorse ex art. 10 CCNL dd. 10.04.2008 (per fasce)	78.956,93	78.956,93	78.956,93
FONDO RISULTANTE POST CCNL DD. 10.04.2008	3.199.177,92	3.224.326,66	3.228.198,06
applicazione art. 9, c. 2 CCNL 31.07.2009 (adeguam. per nuovo val.fasce)	54.570,88	54.570,88	54.570,88
FONDO RISULTANTE POST CCNL DD. 31.07.2009	3.253.748,80	3.278.897,54	3.282.768,94
trasferimento una tantum da class.ne 2010 a produttività 2010 (accordo dd. 04/02/2011)		-80.000,00	
SECONDO FONDO RISULTANTE	3.253.748,80	3.198.897,54	3.282.768,94
trasferimento una tantum da classificazione 2009 a accessorie 2009 (accordo 16/07/2010)	-29.000,00		
NUOVO FONDO	3.224.748,80	3.198.897,54	3.282.768,94
adeguamento fondo per incremento forza (del.528/2010)	93.211,36	151.468,46	151.468,46
NUOVO FONDO RISULTANTE	3.317.960,16	3.350.366,00	3.434.237,40

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N°1 – TRIESTINA**

Trieste, 24 ottobre 2011

VIA GIOVANNI SAI, 1-3 – 34128 TRIESTE



Al Presidente del Collegio Sindacale

Prot. N° 47125/GEN.III.3.A
(da citare nella risposta)



Servizio **Gestione e Valorizzazione del Personale/SS RS**
Via del Farneto, 3 – 34142 - Trieste

SEDE

Funzionario referente per quanto comunicato

Dr. ssa Fabiana Bearzi - 040 399 5139 – 5038 - 5011

(nome e cognome, numero di telefono)

e mail: relazioni.sindacali@ass1.sanita.fvg.it

Fax: 040 399 5023

Rif. Nota _____ **di data** _____

Oggetto:	inoltro relazioni illustrativa e tecnico finanziaria sull'ipotesi dd. 18/10/2011.
-----------------	---

In data 18 ottobre 2011 è stata sottoscritta dalle Delegazioni Trattanti l'ipotesi di accordo recante: "Accordo Per La Ridefinizione Degli Impieghi Del Fondo Contrattuale Per Il Finanziamento Delle Fasce Retributive, Delle Posizioni Organizzative, Del Valore Comune Delle Ex Indennità Di Qualificazione Professionale e Dell'Indennità Professionale Specifica, Ex art. 31 CCNL dd. 19.04.2004, Come Confermato Dall'art. 10 Del CCNL dd. 10.04.2008, A Decorrenza Dall'Esercizio 2010. Utilizzo delle risorse derivanti dall'adeguamento del fondo, per effetto della delibera 528/2010, per gli esercizi 2010 e successivi".

Il testo in argomento rappresenta la manovra inerente la ridefinizione degli impieghi del fondo contrattuale per la classificazione del personale per gli esercizi 2010 e 2011 e successivi, nonché l'utilizzo delle risorse derivanti dall'adeguamento del medesimo fondo contrattuale per effetto della delibera 528/2010.

In applicazione dei vigenti CC.NN.LL, come adeguati dall'art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs 165/2001 s.m. ed i., e nelle more della predisposizione degli idonei schemi da parte del competente Ministero, si trasmette l'ipotesi di contratto collettivo integrativo in parola, corredata della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, onde consentire a Codesto Collegio di provvedere agli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA
SS RELAZIONI SINDACALI
dott.a Fabiana BEARZI
- firmato -

Allegati c.s.

X:\HOME_PAGE\CONTRATTAZIONE=CONTRATTI_INTEGRATIVI_AZIENDALI\INTESA_RIDEFINIZIONE_IMPIEGHI_nov.2011\impieghi_art31.doc
Centralino 040 399 1111 C.F. e P. IVA 00052420320 www.ass1.sanita.fvg.it
Fax 040 399 7189
CASELLA AZIENDALE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: Ass1TS.protgen@certsanita.fvg.it

L'Ente destinatario della presente è dotato di una casella di posta certificata? Inviare l'informazione via e-mail al seguente indirizzo: da@ass1.sanita.fvg.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

al contratto collettivo integrativo, sottoscritto con la Delegazione Sindacale del Comparto, recante: *“Accordo Per La Ridefinizione Degli Impieghi Del Fondo Contrattuale Per Il Finanziamento Delle Fasce Retributive, Delle Posizioni Organizzative, Del Valore Comune Delle Ex Indennità Di Qualificazione Professionale e Dell’Indennità Professionale Specifica, Ex art. 31 CCNL dd. 19.04.2004, Come Confermato Dall’art. 10 Del CCNL dd. 10.04.2008, A Decorrenza Dall’Esercizio 2010.*

Utilizzo delle risorse derivanti dall’adeguamento del fondo, per effetto della delibera 528/2010, per gli esercizi 2010 e successivi”.

Come già noto, in data 9 giugno 2005 è entrato in vigore il contratto integrativo aziendale del personale del Comparto stipulato dalla parti in aderenza alle disposizioni di cui al CCNL dd. 19.04.2004.

La parte II – Titolo IV del contratto *de quo* è dedicata al fondo per la classificazione del personale, ex art. 31 CCNL dd. 19.04.2004, riportando le regole comuni di determinazione del fondo, nonché i criteri generali e le definizioni strategiche per l’utilizzo delle risorse nello stesso contenute, nel rispetto degli impieghi e delle destinazioni già stabilite dai CCNL dell’area negoziale di interesse.

Con successivi accordi, intervenuti nel tempo, le parti hanno provveduto a ridefinire gli impieghi del fondo per la classificazione del personale per gli esercizi 2008, 2009 e successivi, in relazione alla necessità di provvedere al finanziamento, in modo particolare, delle progressioni verticali previste dai CCNL vigenti.

In data 15 novembre 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. 150/2009, il quale ha dato attuazione alla L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che, in particolare, ha disposto l’applicazione delle progressioni economiche del personale a favore di una quota limitata di dipendenti, nonché l’incontrattabilità delle progressioni di carriera.

In merito, è poi intervenuta la Regione con la nota Prot. N° 9286 dd. 17.05.2010 e con la successiva DGR1606/2010.

Successivamente, in data 31 maggio 2010 è entrato in vigore il DL 78/2010 recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il suddetto decreto, all’art. 9, commi 1 e 2 bis ha disposto quanto segue:

comma 1: *“Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall’ articolo 8, comma 14”;*

comma 2-bis: *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è,*

comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.

Inoltre, a seguito di quanto stabilito dall'art. 9, comma 21 del D.L. 78/2010 le progressioni di carriera, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

L'accordo in esame è stato redatto in ottemperanza delle disposizioni di cui al citato DL. 78/2010 e secondo le indicazioni di cui al documento tecnico, elaborato dal gruppo di lavoro regionale sull'interpretazione delle disposizioni del suddetto decreto (nota Prot. N° 22870 dd. 29.12.2010 della DCSIPS).

Nel contempo, con la delibera n. 528 dd. 29.12.2010, ed in applicazione dell'art. 39, comma 8 del CCNL dd 07.04.1999, l'Azienda, previa autorizzazione della competente Direzione regionale, ha deliberato gli adeguamenti dei fondi contrattuali per gli esercizi 2009 e 2010 e seguenti, vincolando l'inserimento delle cifre ai risultati d'esercizio dei rispettivi anni di riferimento (2009 e 2010).

Alla luce delle disposizioni nazionali e delle indicazioni regionali riferite, in particolare, ad alcuni istituti finanziati dal fondo per la classificazione del personale, nonché delle risorse disponibili per effetto dell'adeguamento dei fondi di cui alla delibera citata in premessa, è emersa l'esigenza di procedere alla negoziazione in ordine all'utilizzo delle risorse del fondo per la classificazione.

In questo contesto, si inserisce l'ipotesi di accordo sottoscritta dalle Delegazioni Trattanti dell'A.S.S. n. 1 "Triestina" in data 18 ottobre 2011.

Con il testo della pre intesa in argomento, viene innanzitutto dato atto del combinato disposto di cui all'art. 65 c. 5 del D.Lgs 150/2009 e della circolare del Dipartimento di Funzione Pubblica n. 7/2010, con il quale viene stabilito che le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale, di cui al decreto in argomento, si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.

Ne deriva che l'art. 4 del CCNL dd. 07.04.1999, inerente la contrattazione integrativa aziendale, risulta essere tutt'ora in vigore.

Come specificamente descritto nelle premesse dell'ipotesi di Accordo, il predetto art. 4 prevede la contrattazione collettiva integrativa in ordine allo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno per la finalizzazione fra i vari istituti.

Si conferma pertanto, in questa sede, che le materie trattate nella pre intesa di cui all'oggetto rientrano in quelle che sono specificamente demandate alla trattazione decentrata e pertanto in coerenza con le direttive del D.Lgs 150/2009.

Come descritto nel testo, l'accordo in argomento concerne l'utilizzo delle risorse derivanti dall'adeguamento del fondo per la classificazione del personale, per effetto della delibera 528/2010, nonché la ridefinizione delle risorse destinate ai vari filoni finanziati dal fondo stesso per gli esercizi 2010 e 2011 e seguenti.

In particolare, tenuto conto dei nuovi interventi normativi comportanti la sospensione della progressione economica orizzontale e verticale e la conseguente impossibilità di utilizzare pienamente tutte le risorse destinate a quest'ultimo istituto, la negoziazione provvede a destinare parte di queste risorse a favore delle posizioni organizzative, oltre che delle indennità tabellari e della riserva.

Detta manovra persegue quindi una politica di utilizzo delle risorse a favore di strumenti contrattuali maggiormente selettivi, oltre che a favore delle indennità tabellari la cui spesa varia in relazione all'andamento della forza, con ricadute positive in termini di organizzazione del lavoro, e effetti indiretti a favore della garanzia del servizio pubblico e dell'interesse specifico della collettività.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

al contratto collettivo integrativo sottoscritto con la Delegazione Sindacale del Comparto recante: *“Accordo Per La Ridefinizione Degli Impieghi Del Fondo Contrattuale Per Il Finanziamento Delle Fasce Retributive, Delle Posizioni Organizzative, Del Valore Comune Delle Ex Indennità Di Qualificazione Professionale e Dell’Indennità Professionale Specifica, Ex art. 31 CCNL dd. 19.04.2004, Come Confermato Dall’art. 10 Del CCNL dd. 10.04.2008, A Decorrenza Dall’Esercizio 2010.*

Utilizzo delle risorse derivanti dall’adeguamento del fondo, per effetto della delibera 528/2010, per gli esercizi 2010 e successivi”.

PREMESSA

La prima parte dell’accordo consiste nella comunicazione, a cura dell’Azienda, in ordine alla quantificazione, per gli esercizi 2009 e 2010, dei fondi contrattuali per le competenze accessorie – ex art. 29 CCNL dd. 19.04.2004 e per la classificazione del personale – ex art. 31 CCNL dd. 19.04.2004, in esecuzione a quanto riportato nelle premesse e per effetto dell’inserimento dei relativi incrementi di cui alla citata delibera 528/2010, nonché degli ulteriori adeguamenti derivanti dagli atti citati nel medesimo testo.

Per quanto concerne l’analitica quantificazione dei fondi suddetti si rinvia alle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 alla pre intesa in esame.

La definizione dei medesimi fondi, per l’esercizio 2011, riportata nel testo, tiene conto delle disposizioni di cui al D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010.

Una volta stabilita l’entità dei fondi, il contratto decentrato provvede a definire analiticamente gli impieghi, che rappresentano il risultato della negoziazione con la delegazione sindacale.

La seconda parte del testo si apre quindi con un rinvio ad apposito accordo per quanto concerne la negoziazione delle risorse del fondo per le competenze accessorie – ex art. 29 CCNL dd. 19.04.2004 per gli esercizi 2010 e seguenti.

Nel contempo, il testo provvede a stabilire l’utilizzo delle risorse derivanti dall’adeguamento del fondo per la classificazione del personale – ex art. 31 CCNL dd. 19.04.2004 (ex delibera 528/2010) e pari a **€ 151.468,46 per l’esercizio 2010**, con conseguente ridefinizione degli impieghi del medesimo esercizio, nonché a stabilire gli impieghi delle risorse del medesimo fondo per gli esercizi 2011 e seguenti.

Per quanto concerne la ripartizione delle risorse tra i vari impieghi finanziati dal fondo contrattuale per la classificazione del personale ex art. 31 CCNL dd. 19.04.2004, si rinvia ai contenuti dell’accordo in esame.

COMPATIBILITÀ DEI COSTI CON I VINCOLI DI BILANCIO

Il valore complessivo dei fondi contrattuali (competenze accessorie e classificazione), comprensivo degli adeguamenti derivanti dalle risorse di cui alla citata delibera 528/2010, è stato correttamente iscritto nei bilanci consuntivi dei rispettivi esercizi 2009 e 2010.

Il valore dei medesimi fondi contrattuali per l’esercizio 2011 è stato regolarmente iscritto nel bilancio di previsione dell’esercizio 2011, sulla base del singolo valore all’epoca noto e tenuto conto degli interventi di cui al DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010, ed è stato altresì riportato nelle rilevazioni trimestrali richieste in merito dalla competente Direzione Regionale,

In applicazione dell’art. 9, comma 2 bis della citata Legge, i fondi dell’esercizio 2011 saranno oggetto di riduzione automatica, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, secondo le modalità indicate nel documento regionale Prot. N° 22870 dd. 29.12.2010.

Il valore definitivo dei fondi dell'esercizio 2011 sarà quindi noto soltanto in sede di chiusura dell'esercizio corrente.

In coerenza, con l'eventuale riduzione delle risorse disponibili nei relativi fondi, si provvederà alla riduzione delle risorse destinate ai diversi impieghi secondo le regole stabilite nell'accordo in esame.

La negoziazione delle risorse avviene nel rispetto delle risorse complessive dei fondi contrattuali e pertanto all'interno delle quote già previste nei rispettivi bilanci di esercizio.

In base a quanto sopra esposto, si evidenzia che la presente negoziazione non comporta ulteriori costi a carico del bilancio dell'Azienda.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. a Cinzia CONTENTO

- firmato -

VISTO:

IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE
DELLA SC FINANZA E CONTROLLO

dott. Lorenzo IRMI

- firmato -